

CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Provincia Regionale di Trapani)

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

"G.E.S." (Gruppo Emergenza e Soccorso)
DI CALATAFIMI SEGESTA.

* * * * *

Approvato con del. C.C. n.____

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento è approvato nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 03.10.2013.

È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Calatafimi Segesta, d'ora in poi denominato "G.E.S." (Gruppo Emergenza e Soccorso di Calatafimi Segesta).

Il G.E.S. opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel Comune di Calatafimi Segesta o nei Comuni viciniori, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del S.C.P.C. (Servizio Comunale Protezione Civile), in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso degli eventi di cui all'art.2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati:

- naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 2 - Modalità di adesione

Possono aderire al G.E.S., i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del G.E.S..

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:

- le generalità complete;
- attestati eventuali di specializzazioni di cui al successivo art.5 nonché tipo di patente di guida posseduta;
- certificazione medica di idoneità psicofisica;

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del G.E.S. per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art.3.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. Dopo l'iscrizione del G.E.S. al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e ss.mm.ii., i Volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm × 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.;
- generalità;
- gruppo sanguigno;
- specializzazione.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal G.E.S. e regolarmente autorizzate.

Art. 3 - Responsabili

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del G.E.S..

All'atto della costituzione del G.E.S., il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile designa il primo Coordinatore del G.E.S. che rimane in carica un anno ed ha il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza l'adesione al G.E.S.. Al termine del suddetto anno, gli iscritti, riuniti in assemblea plenaria eleggono fra i componenti del G.E.S. il Coordinatore che dovrà

ottenere il voto palese di non meno di due terzi dei votanti. In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Coordinatore potrà essere eletto dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più uno dei voti espressi in maniera palese. Il Coordinatore del G.E.S. rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e non può essere di norma rieletto.

Il Coordinatore ha la responsabilità del G.E.S. durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al G.E.S. sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di Coordinatore del G.E.S. può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al G.E.S. medesimo, fermo restando che la suddetta carica deve essere notificata al Sindaco.

Il Coordinatore del G.E.S. è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del G.E.S..

Il Sindaco o l'Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il G.E.S. autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il G.E.S. sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del G.E.S., di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art.4 - Addestramento

I volontari sono addestrati a cura del Comune.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

Art. 5 – Specializzazioni

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;
- settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
- settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;
- settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

Art. 6 - Attività

Il G.E.S. partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n° 225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n° 194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il G.E.S. non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il G.E.S. garantisce un'operatività in h.24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili.

Art. 7 - Obblighi

Gli appartenenti al G.E.S. sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'adesione del volontario al G.E.S. non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il coordinatore del G.E.S. è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del G.E.S. da parte di un volontario per il periodo di un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento al G.E.S. e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al G.E.S..

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla.

Art. 8 - Diritti

Il G.E.S. iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal D.P. Reg. 12/2001 e dal D.P.R. 194/2001, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il G.E.S., previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato,.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il Dipartimento regionale della protezione civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n° 194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Art. 9 - Oneri del Comune

Il Comune di Calatafimi Segesta si impegna altresì:

- 1. a fornire ai componenti il G.E.S. il vestiario ed i D.P.I. necessari per l'espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;
- 2. ad operare idonea copertura assicurativi sia per i danni causati alla propria persona che per i

danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n° 266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;

3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al G.E.S. medesimo.

Art. 10 - Rimborsi e Fondi

Le attività di cui all'art.6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il G.E.S. ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento regionale delle protezione civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

Il G.E.S. opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il G.E.S. in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

Art. 11 - Scioglimento

Il G.E.S. viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del G.E.S. per almeno 72 ore.

In caso di scioglimento del G.E.S., le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.